SENT. N. 32/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

nella persona del Giudice Monocratico delle Pensioni

Cons. Alessandra Olessina

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24223** del registro di segreteria, sul ricorso promosso da:

B.P., nato ad ***omissis***, il ***omissis***,

residente ad ***omissis***, Corso ***omissis***, c.f. ***omissis***,

PEC: ***omissis***,

CONTRO

INPS sede di Como, in persona del Direttore e Rappresentante legale pro tempore

AVENTE AD OGGETTO

l'ottemperanza alla sentenza della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Piemonte n. 337/23.

ESAMINATI gli atti e documenti di causa;

VISTO il Codice di Giustizia Contabile;

SENTITO il ricorrente all'udienza del 3 aprile 2025, come da verbale, non costituito in giudizio l'INPS.

FATTO E DIRITTO

Il Sig. B.P. ha adito questa Corte, senza patrocinio legale ex art. 157 c.g.c., proponendo ricorso di ottemperanza, lamentando l'esecuzione parziale e imprecisa della sentenza n. 337/23 emessa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Piemonte, per quanto attiene all'importo della pensione di inabilità, agli arretrati e agli interessi legali.

All'udienza del 3 aprile 2025, il ricorrente, comparso personalmente e liberamente interrogato, ha ribadito le proprie ragioni; nessuno è comparso per l'INPS, che non risulta costituito in giudizio.

La causa, quindi, è stata posta in decisione.

Al termine della camera di consiglio il Giudice ha emesso sentenza ex art. 167 c.g.c. per la definizione del giudizio.

Il Giudice scrivente, innanzi tutto, osserva che, tra la documentazione allegata al ricorso, vi è la prova dell'avvenuta regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza odierna fissata per la discussione della causa all'INPS - sede di Como.

Si tratta dell'Ufficio che ha emesso la comunicazione di liquidazione della pensione n. 214-240020000156, datata 20 febbraio 2024, allegata al ricorso e contestata dal ricorrente.

Nel documento si legge che "*la liquidazione è stata effettuata IN VIA PROVVISORIA sulla base della documentazione attualmente disponibile. Appena gli uffici disporranno di tutti gli elementi necessari, la prestazione sarà liquidata in via definitiva e si procederà alla corresponsione delle somme ancora dovute ovvero al recupero di quelle corrisposte in eccesso*".

L'INPS non risulta costituito in giudizio, pertanto ne deve essere dichiarata la

contumacia.

Si deve osservare, tuttavia, che, ai sensi dell'art. 218, comma 1, c.g.c., il ricorso di ottemperanza si propone "*previa diffida*" all'Amministrazione, diffida che non risulta allegata al ricorso, né menzionata nel ricorso.

Al riguardo si evidenzia che la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare più volte che: nel giudizio pensionistico permane la necessità della previa diffida e solo decorso il termine per la formazione del silenzio - rifiuto o in caso di rifiuto espresso, se antecedente, può procedersi con l'introduzione di un giudizio di ottemperanza; il presupposto per l'ottemperanza è l'inadempimento dell'Amministrazione, che deve essere formalmente fatto constatare con una formale messa in mora da parte dell'interessato; la notifica della sentenza all'Amministrazione non può sostituire quella di una formale messa in mora dell'Amministrazione ad adempiere; solo la costituzione in giudizio e l'accettazione del contraddittorio sul merito del giudizio da parte dell'Amministrazione convenuta avrebbe potuto sanare tale mancanza (cfr. Corte dei conti, Sez. III App. nn. 247/2017, 318/2017, 484/2017 e 559/2017; Sez. Veneto n. 93/2020).

Alla luce di quanto detto, discende l'inammissibilità del ricorso proposto. Infatti, per analogia con l'art. 153, lett. b) c.g.c., che prevede l'inammissibilità per la proposizione del ricorso su domande per le quali non si sia provveduto in sede amministrativa o non sia decorso il termine dalla notificazione all'Amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere, si ritiene che la pronuncia, anche nel caso di specie, sia di inammissibilità, per mancanza di un presupposto processuale espressamente richiesto dal Codice di Giustizia Contabile, conformemente a quanto già statuito dalla giurisprudenza (cfr. Corte

dei conti, Sez. Giurisdiz. Campania n. 750/2021; Sez. Giurisdiz. Valle d'Aosta n. 1/2023; Sez. Giurisdiz. Lazio n. 48/2022).

Il richiamo al menzionato art. 153, lett b), c.g.c. appare, altresì, pertinente in relazione al fatto che, nel caso di specie, la medesima "*comunicazione di liquidazione provvisoria della pensione n. 214-240020000156 del 20 febbraio 2024*" prevede che "*Avverso il presente atto S.V. può presentare ricorso amministrativo al Comitato di Vigilanza della Gestione competente…. Il ricorso dovrà essere presentato entro trenta giorni (art. 2 DPR 24 novembre 1971, n. 1199) dalla data di ricezione del pagamento della prestazione*".

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Per ciò che concerne le spese, non vi è luogo a provvedere, avendo agito in proprio il ricorrente e non essendosi costituita l'Amministrazione.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, nella sua composizione di Giudice Monocratico delle Pensioni, definitivamente pronunciando:

-dichiara la contumacia dell'INPS;

-dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Alessandra Olessina

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 3 aprile 2025

per Il Direttore della Segreteria

Caterina Scrugli

Il Funzionario: Renzo Piasco

F.to digitalmente